

CAMERA DEI DEPUTATI N. 836

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PELLEGRINO, GUIDI, COCCIA, SPAGNOLI, BAVETTA, ZOBOLI, CRAPSI,
DE FLORIO, FASOLI, RE GIUSEPPINA, SFORZA**

Presentata il 16 dicembre 1963

Modificazioni al Codice della navigazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la proposta di legge di modifica degli articoli 345, 1091 e 1252 del Codice della navigazione che già nell'altra legislatura ebbe una favorevole relazione in sede referente alla Commissione Giustizia della Camera, intendiamo adeguare ai principi della Costituzione la condizione umana e di lavoro dei marittimi.

L'articolo 345 del Codice della navigazione che con la presente proposta di legge, se avrà l'onore della vostra approvazione, si vuole abrogare, concede all'armatore la facoltà di recedere dal contratto *ad nutum*.

Esso infatti suona così: « L'armatore ha facoltà, in qualsiasi tempo e luogo, di risolvere il contratto di arruolamento ».

Ora, a nessuno può sfuggire la gravità eccezionale di questa norma che pone praticamente il marittimo nelle mani dell'armatore che può disfarsene quando crede, quando vuole e dove vuole, come se si trattasse di una cosa.

Peraltro non c'è nel Codice della navigazione una norma che conceda lo stesso diritto al lavoratore, sicché la disparità contrattuale è evidente. E noi riteniamo che la disposizione dell'articolo 345 può essere senz'altro eliminata perché i casi di risoluzione del contratto di arruolamento sono previste da tutte le altre norme del capo III del titolo IV del Codice della navigazione.

Mentre le norme di diritto del lavoro comune possono regolare i casi non previsti.

Abrogare l'articolo 345 significa adempiere ad un atto di giustizia nei confronti

dei marittimi che non debbono soggiacere a a disposizioni capestro, forgiate ad uso e consumo del datore di lavoro. Va ricordato anche che il suddetto articolo 345 è in contrasto con l'articolo 2118 del Codice civile che concede la facoltà di recedere dal contratto *ad nutum* a tutte le parti contraenti.

Noi osiamo sperare, onorevoli colleghi, che la presente proposta avrà la vostra benevola considerazione.

L'articolo 1091 del codice della navigazione configura il reato di diserzione per il membro dell'equipaggio che non si reca a bordo o abbandona la nave se dal fatto deriva una notevole difficoltà nel servizio della navigazione o un grave turbamento nel servizio pubblico o di pubblica necessità. Ora la disposizione, com'è evidente, viene a colpire con una sanzione penale quella che dalla prevalente dottrina è stata considerata da oltre dieci lustri, una mera violazione contrattuale cui può conseguire, secondo il nostro ordinamento giuridico, una sanzione civile.

Peraltro la generalità della legislazione in materia marittima degli Stati marinari, dagli Stati Uniti alla Norvegia, dalla Francia alla Danimarca, dal Belgio alla Svezia, alla Finlandia considera l'abbandono della nave, sostanzialmente come una infrazione contrattuale senza elevarlo a dignità di reato.

Se nonostante tutto ciò il legislatore del 1942 ha voluto ancora ritenere configurabile il reato di diserzione nel fatto del marittimo che s'allontana dalla nave o non si reca a

bordo, è stato per motivi politici inerenti alla concezione dello Stato, dei diritti del cittadino, dei rapporti lavoratore-imprenditore improntati notoriamente ad autoritarismo e corporativismo. Cosicché si fece del marittimo non un lavoratore come tutti gli altri che violando il contratto di lavoro può subire le conseguenze del suo atto sul piano civile, ma un militare la cui assenza dalla nave si equipara all'assenza ingiustificata dalla caserma.

Con la trasformazione democratica dello Stato questa forma non può restare ancora in vita perché se è stata considerata anacronistica già oltre 30 anni fa da insigni scrittori di diritto marittimo, tanto più lo è oggi nell'ordinamento giuridico dello Stato democratico, che proclama la sua legalità da quella Carta costituzionale che ha sancito norme di diritto sociale molto avanzate.

Ma aggiungiamo che oggi tanto rigorismo non è ammissibile, per il fatto considerato dalla prima parte e dal primo capoverso dell'articolo 1091, anche perché da esso non può derivare quella notevole difficoltà nel servizio della navigazione o quel grave turbamento nel servizio pubblico di cui si parla perché, come già argomentato ripetutamente da autorevoli scrittori, il progresso tecnico raggiunto nel settore, consente di eliminare istantaneamente ogni eventuale difficoltà e turbamento.

Riteniamo che in un solo caso l'assenza da bordo deve perseguirsi come reato, e cioè quando il fatto mette in grave e concreto pericolo la vita o l'incolumità delle persone o la sicurezza della nave, dell'aeromobile o dei relativi carichi. È il caso, sostanzialmente, ipotizzato dal secondo capoverso dell'articolo in esame.

Per queste ragioni riproponiamo di abrogare i primi due comma dell'articolo 1091 del Codice della navigazione e di tenere in vigore solo il terzo ma modificato.

Infine l'articolo 1252 del Codice della navigazione prevede le pene disciplinari per l'equipaggio della navigazione marittima o interna.

Queste pene si applicano a coloro che siano incorsi nelle infrazioni disciplinari previste dall'articolo 1251. Ora, in questo articolo sono considerate infrazioni disciplinari, genericamente, delle norme di condotta che possono prestarsi ad una valutazione rigorosa, restrittiva da parte di chi esercita il potere disciplinare, se vuole colpire comunque il marittimo. Così, per esempio, al n. 3 dell'articolo 1251 si parla di negligenza nel-

l'adempimento delle proprie mansioni; al n. 6 di mancanza di rispetto verso superiori; al n. 8 di ogni comportamento non rispondente alle esigenze dell'ordine e della disciplina, dove, com'è evidente, anche un atteggiamento che si confà ad un temperamento, uno sbadiglio, possono diventare negligenza, mancanza di rispetto, comportamento indisciplinato, passibili di sanzioni. Ma sanzioni di che natura? Ecco la questione! Sanzioni che implicano anche restrizione della libertà personale! Infatti le infrazioni disciplinari si sanzionano con pene che per l'articolo 1252 possono essere la consegna a bordo da uno a cinque giorni ed anche l'arresto di rigore per un tempo non superiore a dieci giorni. L'articolo 1252 prevede altre sanzioni di natura pecuniaria e di altro tipo.

Ora a noi sembra che le sanzioni di cui ai numeri 1 e 2 che privano della libertà personale il lavoratore, devono essere eliminate perché contrastano con l'articolo 13 della Costituzione. Infatti questa norma costituzionale afferma che non è ammessa alcuna restrizione della libertà personale se non per atto motivato dall'Autorità giudiziaria. Non c'è dubbio che la consegna a bordo e l'arresto di rigore sono provvedimenti che limitano e restringono la libertà del marittimo, del cittadino lavoratore del mare, e perciò incompatibili con la Costituzione.

Insigni scrittori hanno stigmatizzato questa situazione quando hanno scritto, come il Torrente, che « il Codice della navigazione, conosce per l'equipaggio della navigazione marittima o interna, sanzioni restrittive, della libertà personale, come la consegna a bordo e l'arresto di rigore, quali non si trovano se non nei regolamenti di disciplina militari ». Mentre il Lega ha scritto: « Queste manifestazioni del potere disciplinare non si trovano in nessun altro settore, in cui si esercitano, anche da pubbliche amministrazioni, poteri disciplinari, salvo che nel lavoro carcerario ». Dunque il rigorismo delle sanzioni disciplinari attualmente vigente nel Codice della navigazione, fa delle nostre navi, delle caserme o delle carceri, secondo questi scrittori.

Riteniamo, onorevoli colleghi, che è opportuno e giusto che dall'attuale Codice marittimo siano eliminate le sanzioni disciplinari restrittive della libertà personale perché l'aria nuova della democrazia repubblicana permei la legge marinara e rinnovi il clima di lavoro sulle navi.

Confidiamo che questa proposta di legge possa trovare il vostro consenso.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

L'articolo 345 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è abrogato.

ART. 2.

L'articolo 1091 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« Il componente dell'equipaggio che non si reca a bordo della nave o dell'aeromobile ovvero l'abbandona è punito, se dal fatto deriva grave e concreto pericolo per la vita o la incolumità delle persone ovvero della sicurezza della nave, dell'aeromobile o dei relativi carichi, con la reclusione fino a tre anni ».

ART. 3.

Il n. 1 ed il n. 2 dell'articolo 1252 del Codice della navigazione sono abrogati.